

Alla **APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA**
apofruit@legalmail.it

Al **SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**
GR6706
Alla c.a. Dott.ssa Alessandra Bianchi

e.p.c. **AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD**
GR6731

e.p.c. **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE**
GR6700
Alla c.a. Dott. Roberto Aleandri

Oggetto: Concessione deroga territoriale per l'utilizzo del prodotto fitosanitario 'MOVENTO 48 SC 2026' contenente la sostanza attiva Spirotetramat per il controllo di cocciniglie (*Pseudauleacapsis p.*), sulla coltura dell'actinidia

In riferimento alla richiesta presentata da codesta società in data 24/03/2026 acquisita al protocollo di questa Area Decentrata al n. 0337144 del 30/03/2026, si rappresenta quanto segue:

- visto il Decreto del Ministero della Salute del 6 marzo 2026 di autorizzazione eccezionale del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026 reg. n. 19257, contenente la sostanza attiva spirotetramat, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida dal 1° aprile 2026 al 29 luglio 2026;
- visto il documento "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – aggiornamento 2026", approvato con determinazione n. G04310 del 01/04/2026;
- vista la richiesta di deroga presentata dalla seguente Società: APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA e acquisita agli atti di questa Area Decentrata al prot. n. 0337144 del 30/03/2026 dove si richiede l'autorizzazione ad utilizzare in deroga al Disciplinare di cui al punto precedente, il prodotto fitosanitario 'MOVENTO 48 SC 2026' contenente la sostanza attiva Spirotetramat, per il controllo di Cocciniglie (*Pseudauleacapsis p.*), su Kiwi giallo (*Actinidia chinensis*) e su Kiwi verde (*Actinidia deliciosa*) nel territorio delle province di Latina e Roma;
- considerato che la richiesta in esame è stata indirizzata anche all'Area Servizio Fitosanitario Regionale e che la stessa non si è espressa entro 5 giorni lavorativi;
- acquisito, pertanto, il parere positivo della suddetta Area, ai sensi delle richiamate Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti, paragrafo 1: "La mancata espressione del parere entro i 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione equivale a silenzio assenso ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione";
- considerato l'aumento della presenza della cocciniglia negli areali di coltivazione

- dell'actinidia;
- considerata l'efficacia non sufficiente dei prodotti alternativi (es. FC a base di olio minerale) e la necessità di favorire l'alternanza di meccanismi d'azione diversi sulla coltura;
 - considerata l'importanza economica della coltivazione del kiwi in areali altamente vocati.

Tutto ciò premesso, si autorizza l'utilizzo del prodotto in oggetto, per massimo 2 applicazioni/anno, nell'ambito territoriale di competenza della scrivente Area Decentrata Agricoltura, per il controllo di *Pseudaulecaspi pentagona* su kiwi utilizzando la s.a. Spirotetramat, raccomandando il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito, fino al 29 luglio 2026.

Il Dirigente
Area Decentrata Agricoltura Lazio centro
(Dott. Paolo Menna)